

Avv. CLAUDIA BROCCA

Corso del Popolo, 70
30172 VENEZIA - MESTRE
Tel. 041.959002 - Fax 041.8220057
e-mail: avv.claudiabc@tiscali.it
Cod. Fisc. BRC CLD 72A63 L736G

STUDIO LEGALE MONALDI ONORATI

AVV. FRANCESCO MONALDI

P.E.C. francesco.monaldi@ordineavvocatiferrara.eu

831/15
Avv. FRANCESCA MAGGIOLO
C.so del Popolo, 70
30172 MESTRE (Venezia)
Tel. 041.978024 - Fax 041.8220057

COPIA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

per il Veneto – Venezia

Ricorso

con istanza per provvedimento cautelare

dott. Gianni Finessi, nato a Codigoro il 21/11/1950, residente a Codigoro (Ferrara) via Piemonte 17/19, C.F. FNS GNN 50S21 C814F, rappresentato e difeso dagli avvocati: Francesco Monaldi (pec: francesco.monaldi@ordineavvocatiferrara.eu - C.F.: MNL FNC 45A11 G9I6R), Francesca Maggiolo (pec: francesca.maggiolo@venezia.pecavvocati.it - C.F. NCL SFN 70B15H620W) e l'avv. Claudia Brocca, C.F. BRC CLD 72A63 L736G (pec: claudia.brocca@venezia.pecavvocati.it), in forza di mandato in calce all'originale del presente ricorso ed elettivamente domiciliato in Venezia Mestre, presso e nello studio dell'avv. Maggiolo in Corso del Popolo, 70 (i difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni ai nn. fax 0532 215532 oppure 041 8220057 oppure a mezzo p.e.c.),

contro

- Regione Veneto in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, corrente in Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, 30123 Venezia
- Dirigente in carica della Direzione Settore farmaceutico – protesica – dispositivi medici della Regione Veneto – Rio Novo - Dorsoduro 3493 - 30123 Venezia

e nei confronti di

- dott. Giuseppe Migliore, Via Casoni 72/3d, 31021 Mogliano Veneto (TV)
- dott. Monica Ardizzon, Rione Sant'Andrea 828, 30015 Chioggia (Ve)
- dott. Guido Rizzato, via Umbria, 4, 30037 Scorzè (Ve)
- dott. Carlo Tummolo, via Mario D'Aloia, 25, 85024 Lavello (Pz)

per l'annullamento

AVV. FRANCESCO MONALDI

P.E.C. francesco.monaldi@ordineavvocatiferrara.eu

1) del decreto del Dirigente della Direzione Settore farmaceutico – protesica – dispositivi medici della Regione Veneto n. 10 del 12/3/2015 (doc. n. 1) che ha approvato la graduatoria finale di merito dei candidati al pubblico concorso straordinario per la assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Veneto, ai sensi dell'art. 11 del d.l. n. 1/2012, conv. con modif. con l. n. 27/2012, bandito con deliberazione della Giunta Regionale Veneto n. 2199 del 6/11/2012 (doc. n. 2),

nonché, per quanto occorre possa,

2- del bando di concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Veneto, bandito con deliberazione della Giunta Regionale Veneto n. 2199 del 6/11/2012 (doc. n. 2 bis),

3- delle determinazioni della commissione giudicatrice del concorso per la valutazione dei titoli contenente i criteri di valutazione utilizzati per la predisposizione della graduatoria impugnata sub 1, contenuti nel verbale n. 1 (doc. n. 3), verbale n. 3 (doc. n. 4), verbale n. n. 5 (doc. n. 5), verbale n. 6 (doc. n. 6)

- nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti a quello impugnato.

* * *

In fatto

Il ricorrente dott. Gianni Finessi ha presentato domanda per la partecipazione al concorso indetto con il bando regionale, impugnato sub 2, protocollata al n. 001122 del 13/12/2012 (doc. n. 7). E' bene evidenziare fin d'ora che il concorso "straordinario" prevedeva una valutazione per soli titoli ed ha ammesso anche, per la prima volta in questo settore professionale, la partecipazione al concorso in forma associata (doc. 2 bis, art. 3). Il dott. Finessi, quindi, ha presentato la domanda unitamente ai propri figli, Marco e Giulia, entrambi ovviamente farmacisti abilitati (doc. 4 bis e 4 ter), figurando egli stesso quale referente, come richiesto all'art. 5, quarto comma del bando (doc. n. 2 bis).

AVV. FRANCESCO MONALDI

P.E.C. francesco.monaldi@ordineavvocatiferrara.eu

Questa nuova modalità di partecipazione, data la assoluta novità della inclusione delle forme associative, ha provocato, come vedremo, problemi di omogeneizzazione dei criteri di valutazione dai quali sono derivate notevoli incongruenze sia nella interpretazione delle disposizioni concorsuali sia nella assegnazione dei punteggi che si sono ripercosse sulla equità e legittimità dei risultati del concorso.

Ad esito della procedura concorsuale, il dott. Finessi, unitamente ai suoi associati, è stato collocato nella graduatoria finale degli idonei al 148° posto, risultante del punteggio di 41,75 punti e dall'età media 38,4715, utile quest'ultima per scaglionare i concorrenti classificati a pari punteggio, come risulta dalla graduatoria (doc. n. 8), pubblicata come allegato A al decreto n. 10/2015 del Dirigente del Settore Farmaceutico di approvazione della graduatoria finale (doc. n. 1). Il suddetto punteggio è frutto del seguente computo, effettuato nel corso della procedura concorsuale, in asserita applicazione di quanto stabilito dagli artt. 5 e 6 del DPCM n. 298 del 1994 che indica i punteggi massimi riconoscibili per ognuno dei 5 commissari (art. 1, 1° comma dell'art. 5):

- titoli di studio e di carriera: laurea 1,75 dovuto a 1,0 + 0,5 + 0,25 (punteggio proprio più punteggio della figlia e del figlio) per 5 commissari; 0,5 per l'esame di Stato; seconda laurea 0,7 per cinque, pari a punti 3,5; 1 punto per l'esito di un concorso precedente; complessivamente, 6,7500 punti;

- svolgimento attività professionale, punti 35, pari al massimo previsto (dieci più dieci anni), limite previsto dal 2° comma dell'art. 5, DPCM di riferimento, ampiamente superato dal ricorrente che, comunque, oltre a precludere il conseguimento di ulteriore punteggio ha anche impedito che il ricorrente (rectius, la sua gestione in associazione) potesse usufruire di ulteriore punteggio il concorso degli associati.

In totale punti 41,7500, con i quali l'associazione del ricorrente è entrata in graduatoria in posizione utile per l'assegnazione di una sede farmaceutica, ma in posizione molto deteriore dato che le 223 sedi (doc. n. 1, sesto "visto" della premessa)

AVV. FRANCESCO MONALDI

P.E.C. francesco.monaldi@ordineavvocatiferrara.eu

vengono distribuite interpellando i vincitori in ordine di graduatoria, con la conseguenza di essere interpellato per la scelta dopo che sono già state assegnate le prime 147 in ordine di appetibilità sul piano commerciale.

Molte sono le incongruenze nella determinazione dei criteri che la amministrazione, appiattendosi acriticamente sull'operato della commissione ha determinato seguendo, almeno apparentemente, le prescrizioni della normativa statale e ministeriale che regola questo tipo di concorsi, incongruenze che si sono riverberate in altrettanti vizi di legittimità dell'esito del concorso, unitamente ad altrettanti errori di applicazione commessi in sede di valutazione concreta delle domande.

Per dare un ordine alla trattazione, ripercorriamo la normativa che presiede questo tipo di concorsi. Premesso che la situazione legittimante per la partecipazione al concorso è la laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, gli artt. 5 e 6 del DPCM 30/3/1994 n. 298 (doc. n. 9) hanno indicato le modalità di assegnazione dei punteggi per i titoli, successivamente dettagliati operativamente anche nell'art. 8 del bando (doc. n. 2 bis) ed ancora successivamente, in ordine logico e cronologico, ulteriormente specificati nei verbali della Commissione giudicatrice (doc. nn. 3, 4, 5, 6).

* * *

Il provvedimento impugnato, e gli atti connessi, presupposti e conseguenti, sono pertanto illegittimi per le seguenti motivazioni di

diritto

Primo motivo: eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e perplessità, difetto di motivazione, violazione art. 97 Cost. per il profilo di imparzialità e buon andamento; violazione del principio costituzionale del giusto procedimento, del principio di proporzionalità e di ragionevolezza, nonché degli artt. 5 e 6 del DPCM n. 298 del 1994.

La laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologia Farmaceutica è il titolo legittimante per la partecipazione al concorso. L'art. 6 del DPCM n. 298 del 1994 lo

AVV. FRANCESCO MONALDI

P.E.C. francesco.monaldi@ordineavvocatiferrara.eu

considera valutabile anche come titolo di studio ai fini del calcolo del punteggio, consentendo una attribuzione di punteggio fino a 1 punto per ogni commissario, in ragione del voto conseguito in sede di laurea. Ciò significa che il punteggio deve essere attribuito a ogni concorrente e graduato fino all'unità, ovviamente in proporzione al voto di laurea. Il punteggio è valutato fino al millesimo di punto, come si vede dalla graduatoria finale, per cui anche pochi centesimi o millesimi porta a variazioni sensibili nella graduatoria finale. Ebbene la Commissione, nella riunione in cui ha determinato nel dettaglio l'attribuzione dei punteggi, ha deciso, senza motivazione alcuna, di non assegnare alcun punteggio a chi avesse un voto di laurea inferiore al 90. L'illegittimità, sotto i profili individuati nel motivo, è palese ed evidente. Questa esclusione dal computo dei punti dei voti di laurea inferiori al 90, aggravata dall'accorpamento del voto da 90 a 92 sotto il medesimo punteggio minimo, infatti, equivale a riconoscere solo ad alcuni concorrenti e non a tutti il punteggio, in violazione dei criteri stabiliti dal decreto. In altre parole, tutti hanno diritto al punteggio, a scalare secondo il merito; escludere una parte dei concorrenti dalla attribuzione del punteggio equivale a privilegiare una parte a danno degli altri. Si consideri che già il voto di laurea soffre di notevoli disomogeneità dovute alle diverse università sparse in tutta Italia, se vi si aggiunge anche questa sperequazione si vede che il penalizzare nell'attribuzione del punteggio una larga parte degli aspiranti inficia la legittimità dell'esito del concorso. Anche dal punto di vista universitario un voto sotto il 90-92 è comunque un voto meritevole se si considera che il voto minimo è 66, mentre viene considerata laurea a pieni voti legali quella conseguita con 99 o più, fino a 109; 110 e 110 e lode equivale a pieni voti assoluti.

Un tetto minimo parametrato al voto di laurea è ammissibile solamente se la laurea viene considerato quale titolo legittimante la partecipazione al concorso; infatti vi sono concorsi cui non si è ammessi se non laureati con voti di un certo livello. Ma se il titolo, la laurea, oltre ad essere considerata come titolo legittimante la partecipazione è anche

AVV. FRANCESCO MONALDI

P.E.C. francesco.monaldi@ordineavvocatiferrara.eu

criterio di assegnazione di un punteggio, tutti i concorrenti hanno diritto alla valutazione del voto, ovviamente in proporzione al voto stesso e non è lecito escluderne alcuni, tanti o molti che siano, a meno che non vi sia una specifica previsione della legge; il bando è, per definizione, la legge regolatrice del concorso e nel bando tale limite minimo non è previsto né è previsto nel DPCM n. 298 del 1994, cui il bando fa richiamo: detto regolamento, al primo comma dell'art. 6 afferma che il punteggio è assegnato al voto di laurea "fino a un massimo di punti 1 (per commissario). Quindi tutti hanno diritto al punteggio; il voto di laurea deve essere rapportato all'intera gamma dei voti.

In giurisprudenza costituisce "principio pacifico che le commissioni devono procedere ad una specificazione dei parametri generali di cui devono fare applicazione senza possibilità di introdurre criteri nuovi che siano il frutto di scelte valutative autonome e non riconducibili ai criteri ad esse assegnati" (Tar Lombardia, Milano, III sez., 11/6/2010 n. 1795, proprio in materia di concorsi per titolarità di farmacie). Ciò in quanto la funzione dei cd. "sottocriteri" è quella di rendere concreti i parametri generali di valutazione discrezionalmente individuati dalla pubblica amministrazione in modo tale che essi possano tradursi nell'assegnazione di punteggi che consentano di esplicitare in maniera chiara e trasparente l'iter logico per l'individuazione dei vincitori. Al contrario, la scelta della Commissione giudicatrice di penalizzare, privandoli di una valutazione anche minima, una parte dei concorrenti, non risulta giustificata né in alcun modo motivata.

Nel caso concreto, il ricorrente ha conseguito la laurea con 95/110, cui corrisponde, secondo i criteri fissati dalla Commissione giudicatrice, un punteggio di 1,00. Se fosse stato previsto un computo dei punti con riferimento all'intero arco dei voti (da 66 a 110), cosa che è stata fatta in molte altre regioni (Lazio, Liguria, Piemonte, Toscana, ecc.) il voto di laurea del ricorrente (anche senza contare, al momento, quello dei due figli) si sarebbe collocato oltre la metà superiore dei voti di merito (la metà è, infatti, 88,5) e quindi gli sarebbe stato riconosciuto un punteggio in proporzione pari 3.22 punti;

AVV. FRANCESCO MONALDI

P.E.C. francesco.monaldi@ordineavvocatiferrara.eu

aggiungendo punti 3,00 attribuibili alla figlia Giulia, calcolati con lo stesso sistema e punti 2,664 per il figlio Marco, si otterrebbe una sommatoria, per il voto di laurea pari a punti 8,88. Essendo il tetto pari a 5 punti, questi sarebbero dovuti essere computati invece che 1,75 effettivamente accreditati. La differenza di 3,25 punti, avrebbe comportato un salto in avanti entro i primi cinque posti della graduatoria finale. Ovvio che si potrebbe osservare che anche altri molti altri concorrenti potrebbero usufruire di un miglioramento, ma l'appiattimento verso l'altro, per un raggruppamento che raggiunge certamente e legittimamente il punteggio massimo nella valutazione della esperienza professionale non può che aver un sostanziale beneficio ai fini della graduatoria.

Va comunque considerato che, salvo diversa statuizione, il beneficio, se riconosciuto dal TAR, varrebbe solo per il ricorrente. In secondo luogo, se anche si dovesse giungere al rifacimento della graduatoria, il fatto che sia il ricorrente sia gli associati abbiano conseguito una votazione di laurea nella fascia superiore della valutazione di merito comporta che un miglioramento, comunque sensibile, in graduatoria sarebbe inevitabile.

Avverso questa censura non si può obiettare che la scelta della esclusione dal punteggio per i voti dall'89 in giù sia una scelta discrezionale della Commissione, in quanto è ben noto che ogni scelta discrezionale deve muoversi nell'ambito delle linee conduttrici delle norme che presiedono l'attività in questione e nel rispetto dei fini della legge e delle norme di secondo grado di rango superiore a quelle di autoregolamentazione della Commissione.

Ora, dobbiamo considerare che la apertura di sedi farmaceutiche si inserisce nel più ampio ambito del servizio pubblico del settore sanitario, il cui fine primario è quello di scegliere chi è in grado di fornire il miglior servizio. Esplicitamente l'art. 23 comma 12-septiesdecies del d.l. 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni in legge 7 agosto 2012 n. 135, prescrive che le procedure concorsuali per l'apertura di nuove sedi

AVV. FRANCESCO MONALDI

P.E.C. francesco.monaldi@ordineavvocatiferrara.eu

farmaceutiche debbano favorire "il completamento e il miglioramento della rete di assistenza e di vendita costituita dalle farmacie territoriali" e ciò possono farlo solamente individuando i soggetti in grado di meglio far fronte ad un servizio così qualificato e complesso come quello in questione scegliendolo tra i soggetti che presentino requisiti confrontabili; se nella procedura concorsuale, uno dei requisiti è quello del voto di laurea, non vi è ragione alcuna per escludere una larga fascia di concorrenti dalla valutazione del suddetto voto.

Si consideri, inoltre, che irrazionalmente la Commissione, con quella improvvida attribuzione di punteggio, ha aggravato anche la sperequazione già causata dal DPCM n. 298 del 1994, ove all'art. 6, 1° comma, lett. b) ha stabilito che la seconda laurea in alcune discipline, seppure coerenti con l'attività di farmacista, comporta un punteggio fisso di 0,7 (per commissario, quindi, 3,5 in totale) senza possibilità di graduazione. In altre parole, secondo la distribuzione fissata dalla Commissione, la seconda laurea porta un punteggio almeno pari alla laurea in farmacia con punti 105, qualunque sia il voto della seconda laurea! Il che significa che la seconda laurea, anche se conseguita con il 66 o poco più, magari anche in biologia, porta molti più punti della specifica laurea in farmacia con meno di 105 la quale, addirittura, non porta alcun punteggio se conseguita con meno di 90.

Ferma restando la scelta dell'autorità ministeriale (il DPCM n. 298 del 1994 ha valore di regolamento, cioè di norma generale di secondo livello alla quale l'amministrazione che ha indetto il concorso deve attenersi), l'unico modo per rispettare i canoni di legittimità individuati nella rubrica del presente motivo, è quello di parametrare il punteggio del voto di laurea in farmacia, legittimante la partecipazione al concorso, in modo che non sia penalizzato in relazione al punteggio assegnato alla seconda laurea, così come sopra suggerito.

* * *

AVV. FRANCESCO MONALDI

P.E.C. francesco.monaldi@ordineavvocatiferrara.eu

Secondo motivo: ulteriori profili di eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e perplessità, disparità di trattamento, difetto di motivazione e di istruttoria, violazione art. 97 Cost. per il profilo di imparzialità e buon andamento; violazione del principio costituzionale del giusto procedimento, del principio di proporzionalità e di ragionevolezza, nonché degli artt. 5 e 6 del DPCM n. 298 del 1994.

Questo secondo motivo, pur facendo riferimento a vizi analoghi a quelli del precedente, è incentrato non solo nei confronti del provvedimento finale, ma anche nei confronti del bando, la cui illegittimità non è intrinseca ma dipende dalla interpretazione adottata, ed è incentrato il motivo anche, ove necessario, nei confronti della determinazione ulteriore dei punteggi, come risultante dai verbali della della commissione giudicatrice, prodotti in allegato come doc. nn. 3, e, 5, 6.

La prima parte dell'art. 8, del bando prevede che, in caso di gestione associata, la valutazione dei titoli venga effettuata sommando i punteggi di ciascun candidato fino alla concorrenza del punteggio massimo previsto dal DPCM n. 298 del 1994.

Poiché, come dicevamo all'inizio, nessuna disposizione di legge, di regolamento o di atto amministrativo specifico si è preoccupata, in presenza di partecipazione al concorso di soggetti singoli e soggetti plurimi, di individuare norme di raccordo che potessero inequivocabilmente armonizzare la partecipazione degli uni e degli altri, senza creare macroscopiche sperequazioni a favore dei secondi (men che meno vi ha provveduto il bando che ha introdotto la innovazione), la disposizione del bando sul computo del punteggio va interpretata nel senso (verrebbe da dire, secondo buon senso) che il limite massimo di punti per ciascuna voce è comunque, quello previsto negli artt. 5 e 6 del DPCM 298 del 1994, a prescindere dal fatto che tale limite venga raggiunto dal concorrente singolo o dai concorrenti associati che cumulano i propri punteggi. Così applicato, il bando non si presta a censure di legittimità.

AVV. FRANCESCO MONALDI

P.E.C. francesco.monaldi@ordineavvocatiferrara.eu

Risulta, invece, che la Commissione, ad esempio, nella attribuzione dei punti per l'esercizio professionale, abbia attribuito ad ogni componente della gestione associata il punteggio che gli spetterebbe come se concorresse *uti singulus*, per poi accorpate, sommandoli, i punteggi così raggiunti, violando in concreto il limite massimo di punteggio per ciascuna voce, fissato dal DPCM di riferimento.

Per essere più chiari: l'art. 5, 3° comma del DPCM 298/1994, prescrive che possano essere riconosciuti (lett. a) al massimo 0,5 punti per ognuno dei primi dieci anni di attività di titolare e direttore di farmacia e 0,2 punti per i secondi dieci anni. Oppure, lett. b. 0,45 per ciascuno dei primi dieci anni di collaboratore di farmacia e 0,18 punti per ciascuno dei secondi dieci anni, anche qui come limite massimo; e così via per altre tipologie di servizio, specificamente indicate.

E' chiaro che in un concorso cui partecipano singoli soggetti-persone fisiche l'interpretazione della norma non causa problemi. E' successo invece che, male interpretando l'art. 8 del bando, per chi partecipava come gestione associata, sono stati conteggiati, ad esempio, per ciascun associato gli anni di maturazione dell'esercizio professionale come fossero per ciascuno nell'ambito dei primi dieci, ottenendo l'effetto perverso che il soggetto giuridico "gestione associata" è venuto spesso a trovarsi accreditati più punti oltre il massimo previsto, ad esempio, per direttore di farmacia, di 5 punti per ciascun commissario (totale 25 punti) per i primi dieci anni. Infatti, nel caso, ad esempio, di due associati con otto e sette anni di attività come direttore, si è visto assegnare all'associazione 8 più 7 pari a 15 "primi dieci anni", corrispondenti a punti 7,5 anziché 5 che è il tetto massimo per la specifica voce, come prevede l'art. 5, 3° comma del DPCM di riferimento. Ricordiamo incidentalmente che, come risulta da un attento esame della graduatoria finale, ogni punto di differenza porta uno slittamento in avanti di un centinaio di posti.

AVV. FRANCESCO MONALDI

P.E.C. francesco.monaldi@ordineavvocatiferrara.eu

Dalle schede che si sono potute acquisire (ma il ricorrente auspica che tutto il materiale documentale venga messo a disposizione del TAR, direttamente o tramite un verificatore o un Consulente d'ufficio), emerge che tutti i concorrenti in vetta alla classifica finale hanno totalizzato il massimo (35 punti) per "esperienza professionale" senza che si capisca se è stato raggiunto tale risultato totalizzando i punti di un solo "primo decennio" più i punti di un solo "secondo decennio"; il che lascia perplessi, se si considera che 35 punti si raggiungono solo con la titolarità di una farmacia per 20 anni, mentre se si ha prestato attività come collaboratore si possono raggiungere solamente 31,5 punti e ancor meno per altri tipi di attività professionale.

In realtà, invece, la partecipazione del singolo e la partecipazione in gestione associata non cambia il fatto che sia il singolo che il gruppo debbono essere considerati come un unico concorrente, con la conseguenza che il tetto massimo di punteggio vale sia per il singolo che per il gestore associato; il tetto dei primi dieci anni e dei secondi dieci anni è il tetto massimo fruibile per entrambi i soggetti giuridici e la norma del bando che prevede la possibilità di sommare "i punteggi di ciascun candidato" non va letta estrapolata dal resto della frase che continua affermando "fino alla concorrenza del punteggio massimo previsto dal DPCM per la medesima voce". Quindi se il DPCM prevede come punteggio massimo riferito ai primi dieci anni 0,5 punti non si può estrapolare dai concorrenti associati tutti i singoli primi dieci anni senza una limitazione complessiva.

Emblematica è la situazione della dott.ssa Domenica Rosarno (doc. n. 10), prima classificata, capogruppo di una associazione che include anche le dott. Sabrina A. Lopresto e Rita Maria Naso. Dai loro curricula, risulta che sono state tutte e solo collaboratrici di farmacia. Sono state incluse in graduatoria con il massimo del punteggio per l'esperienza professionale, 35 punti. Guardando le loro schede si vede che la Rosarno avrebbe maturato 21,2918 di esperienza per i primi dieci anni, nessuno per i secondi; la

AVV. FRANCESCO MONALDI

P.E.C. francesco.monaldi@ordineavvocatiferrara.eu

Lopresto avrebbe conseguito 18,1818 punti, anche lei per i primi dieci anni e nessuno per i secondi dieci. Poiché il punteggio massimo previsto dal DPCM prevede per il ruolo di collaboratore al massimo 22,5 punti per i primi dieci anni e 9 per i secondi, è evidente che la Commissione (o la piattaforma, ma il concetto è il medesimo), le tre dottoresse avrebbero dovuto avere al massimo 31,5 punti. La commissione, invece (o la piattaforma) ha sommato $18,1818 + 21,2918 = 39,47$ punti ridotti (bontà loro) a 35.

Consentire agli associati di superare il tetto massimo del punteggio riconoscibile per ciascuna voce porta ad ottenere l'effetto perverso di far sì che un soggetto come il ricorrente che ha una personale esperienza che lo porta da solo a raggiungere (e anche a superare) il tetto massimo del punteggio per esperienza professionale, si vede superato da un gruppo di soggetti che con esperienze, le più varie, anche di scarsa attinenza (quale informatore scientifico o direttore di magazzino) ma cumulabili oltre i limiti massimi consentiti al singolo concorrente. Ma, come abbiamo visto sopra, lo scopo delle norme in materia è quello di assicurare un corretto, efficiente e funzionale servizio sanitario al cittadino e la gestione associata è stata ammessa per non penalizzare troppo i più giovani che, altrimenti, non potrebbero mai raggiungere classificarsi in posizione utile. Ma, come insegna la giurisprudenza, ogni risultato perseguito dal potere pubblico deve essere il frutto di un corretto bilanciamento di interessi, quello pubblico e quello perseguito dal privato. Il consentire il cumulo dei punteggi viene incontro alla esigenza di consentire sbocchi lavorativi anche ai più giovani ma tale fine non può essere estremizzato fino a "espellere" i soggetti che, in base alla esperienza ed alla propria storia professionale, sarebbero i migliori gestori del servizio pubblico. Oltretutto, senza un limite numerico alla associazione, senza una ordinata previsione di partecipazione alla gestione, si rischia di affidare ad un gruppo di inesperti un servizio pubblico così delicato quale quello in questione e ciò solamente grazie all'alto numero dei partecipanti alla associazione. E' bagaglio di comune conoscenza il fatto che l'esperienza e la professionalità che si può

AVV. FRANCESCO MONALDI

P.E.C. francesco.monaldi@ordineavvocatiferrara.eu

acquisire in anni di attività lavorativa non è cumulabile aritmeticamente come il peso delle cassette di frutta. L'esperienza e la capacità di un professionista, ad esempio, con venti anni di attività alle spalle è certamente superiore a quella di tre/quattro farmacisti con pochi anni di lavoro svolto. Per questo la scelta, da un lato, di premiare l'esperienza, temperandone l'incidenza con un tetto massimo di punteggio, e dall'altro, di consentire la partecipazione associata con il rispetto del medesimo tetto massimo, è la migliore e più equilibrata. Non può e non deve essere stravolta con l'interpretazione cervellotica di ammettere il cumulo indiscriminato dei punteggi dei singoli, anche numerosi, partecipanti in gestione associata, anche in violazione dei limiti massimi previsti in sede ministeriale.

Va anche aggiunto che il computo dei punteggi, affidato dalla Commissione alla piattaforma ministeriale che ha operato in automatico, non agevola il controllo della congruità della motivazione, anzi lo preclude. La Commissione (inizio pag. 2 del doc. n. 3) pare aver indicato solo due criteri del computo riservato alla "piattaforma" ma nulla che servisse ad indirizzare il cumulo dei punteggi nel caso delle gestioni associate.

Il ricorrente ha impugnato cautelativamente anche il bando sotto questo profilo, vale a dire che se l'interpretazione che ne viene data dalla Commissione fosse quella ritenuta corretta, il bando sarebbe, per tale aspetto, illegittimo per i vizi rilevati in rubrica; qualora, invece, il bando dovesse, come riteniamo, essere interpretato nel senso da noi sostenuto, ad essere illegittimo risulta essere il provvedimento di approvazione della graduatoria.

Con ciò si risponde, prevenendola, ad una possibile eccezione della amministrazione resistente o di qualche controinteressato, che potrebbe sostenere la tardività della impugnazione del bando; al contrario, invece, l'interesse alla impugnazione del bando non nasce dal testo del bando stesso ma dalla interpretazione distorta che ne viene data dalla Commissione giudicatrice, che si riverbera in vizio di legittimità del provvedimento finale, impugnabile con decorrenza da tale momento.

AVV. FRANCESCO MONALDI

P.E.C. francesco.monaldi@ordineavvocatiferrara.eu

* * *

Terzo motivo: eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e perplessità, difetto di motivazione, difetto di istruttoria.

Da quel poco che il ricorrente, con le sole possibilità di verifica a sua disposizione, ha potuto constatare, si sono evidenziate delle incongruenze difficilmente spiegabili. La capogruppo Giuliana Maetzke (doc. n. 12) ha fatto contemporaneamente servizio come collaboratore e come direttore in due farmacie diverse ma negli stessi periodi. E' una situazione piuttosto curiosa, che non trova spiegazione nella documentazione che si è potuta acquisire, non si sa se è stata percepita dalla "piattaforma ministeriale" ma, soprattutto, non è chiaro se siano stati attribuiti i punteggi "doppi". Vero è che a mente dell'art. 5 secondo comma, del DPCM 298 del 1994 non sono valutabili i periodi inferiori ad un anno (e nel caso delle sopra segnalate sovrapposizioni lo sono per la maggior parte) ma andrebbe valutato se può essere computato (e ne dubitiamo fortemente) il periodo "sovrapposto", di maggior durata e, pertanto, non ricadente nella esclusione sopra richiamata. Nella migliore (per la concorrente Maetzke) delle ipotesi, dovrebbe essere sottratto il punteggio anche degli altri periodi in cui si è verificata la sovrapposizione.

* * *

Ulteriori profili di illegittimità sarebbero individuabili anche in relazione alla scelta, questa volta a livello di regolamento ministeriale, di parificare indiscriminatamente il punteggio della seconda laurea non solo a prescindere dal voto, del che ne abbiamo parlato in precedenza, ma anche prescindendo dal "peso" del corso di laurea in relazione alla laurea specifica in farmacia. Non vogliamo certo qui approfondire questa problematica, anche perché implicherebbe l'impugnativa di regolamenti a livello centrale che sposterebbero la competenza funzionale al TAR del Lazio ma, soprattutto, allungherebbero i tempi della risoluzione giurisdizionale di una controversia che sia per l'oggetto, sia per il numero di soggetti coinvolti, necessita di una rapida risoluzione. Non

AVV. FRANCESCO MONALDI

P.E.C. francesco.monaldi@ordineavvocatiferrara.eu

va, però, sottaciuto il rilievo di scarso approfondimento degli interessi coinvolti da parte delle amministrazioni che hanno organizzato tutta la procedura concorsuale. Nell'ambito degli interessi coinvolti, dei soggetti partecipanti e dei fini istituzionali che la P.A. deve perseguire, è piuttosto stridente l'incongruità della scelta di apparentare nella medesima valutazione comparativa ai fini della attribuzione del punteggio, oltre alla non discriminazione del voto di laurea, anche la valutazione della rilevanza del corso di studi in relazione alla diversificazione del corso di studi, della maggiore o minore portata dei crediti formativi per passare da un corso all'altro, in altre parole della incidenza dei diversi corsi di studi ai fini del completamento o integrazione della preparazione professionale del candidato. Questa trascuratezza nell'attribuire il medesimo valore o punteggio a corsi di laurea che, rispetto a quello di farmacia, comportano una integrazione di materie di esame da pochi crediti formativi a oltre venti e più esami, rendono la scelta del "legislatore" di secondo livello criticabile sotto molti aspetti. Per i motivi sopra precisati, si è scelto di non coinvolgere nell'impugnazione anche gli atti di livello centrale ma qui se ne parla per completare il quadro di un assetto amministrativo del procedimento concorsuale la cui illegittimità viene aggravata anche per quanto qui richiamato: se l'amministrazione della sanità ha voluto perseguire il fine di individuare i migliori da destinare ad un servizio pubblico e, nel contempo, non precludere l'accesso alla professione ai più giovani, certamente attraverso la procedura oggetto del presente giudizio non è riuscita nel proprio intento.

* * *

ISTANZE ISTRUTTORIE

Al fine di integrare il materiale probatorio dal quale avere un quadro completo della illegittima formazione della graduatoria finale del concorso, il ricorrente

chiede

AVV. FRANCESCO MONALDI

P.E.C. francesco.monaldi@ordineavvocatiferrara.eu

che il Tribunale voglia ordinare alla Amministrazione resistente la produzione in giudizio, prima ancora della discussione sulla istanza cautelare, ai sensi degli artt. 63-66 c.p.a. una verifica volta a descrivere le modalità di computo della attribuzione dei punteggi per i titoli di studio, di servizio e di carriera, con particolare riferimento anche ai criteri di impostazione per la rilevazione dei punteggi per l'esercizio professionale, effettuata "in automatico" dalla piattaforma ministeriale come previsto dalla Commissione giudicatrice.

* * *

ISTANZA

per ordinanza cautelare di sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato,
previa autorizzazione alla notifica ai controinteressati per pubblici proclami

La ragione della doppia urgenza risiede nella necessità di prevenire il danno irreversibile che deriverebbe al ricorrente dalla esclusione dello stesso e dei suoi associati dalla iniziale assegnazione di una sede farmaceutica o dalla assegnazione successiva, nell'arco di validità della graduatoria.

Vi è, inoltre, una ulteriore ragione per adottare un provvedimento cautelare volto ad evitare che l'operatività della graduatoria, palesemente illegittima secondo quanto fin qui sostenuto, porti a causare gravi danni anche agli aggiudicatari iniziali, individuati nella graduatoria come allegato n. 1 del provvedimento impugnato (e prodotta come doc. n. 5), che rischierebbero di vedersi assegnare una sede farmaceutica e di affrontare ingenti spese per impiantare una attività imprenditoriale complessa per poi vedersi annullare la assegnazione, magari dopo aver abbandonata una altra attività lavorativa (ad esempio, subordinata) difficilmente recuperabile.

* * *

Per tutti i motivi sopra esposti, parte ricorrente conclude

chiedendo

che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo adito,

AVV. FRANCESCO MONALDI

P.E.C. francesco.monaldi@ordineavvocatiferrara.eu

- previa autorizzazione alla pubblicazione per pubblici proclami del presente ricorso,
- e previa adozione di tutte le misure cautelari del caso, che il Collegio disporrà al fine di assicurare gli effetti della pronuncia di merito, eventualmente anche attraverso l'ordine di riesame della valutazione dei titoli,
- voglia annullare il provvedimento impugnato e, comunque, gli atti concorsuali dal momento procedimentale della rilevata illegittimità fino all'esito finale, e tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti allo stesso.

Con vittoria di spese del giudizio.

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) Decreto n. 10 del 12/3/2015, provvedimento impugnato
 - 2) delib. Giunta Reg. n. 2199 del 6/11/2012
 - 2 bis) alleg alla precedente, bando di concorso
 - 3) verbale n. 1 della Commissione di Concorso
 - 4) id., verbale n. 3
 - 5) id., verbale n. 5
 - 6) id., verbale n. 6
 - 7) domanda di partecipazione Finessi Gianni
 - 7 bis) allegata scheda dell'associato Finessi Marco
 - 7 ter) id., di Finessi Giulia
 - 8) all. A al doc. n. 1 – graduatoria finale
 - 9) copia DPCM 30/3/1994 n. 298
 - 10) domanda di partecipazione di Domenica Rosarno
 - 11) id., di Carlo Morandi
 - 12) id., Giuliana Maetzke
 - 13) id., di Roberto Benvenuti
 - 14) id., di Giuseppe Migliore
-

AVV. FRANCESCO MONALDI

P.E.C. francesco.monaldi@ordineavvocatiferrara.eu

- 15) id., di Mirco Cibin
- 16) id., di Alessandro Godeas
- 17) id., di Raffaella Carpenedo
- 18) id., di Luciano Cecco
- 19) id., di Alice Cristante
- 20) id., di Antonio Gagliardi
- 21) id., di Mariangela Laino
- 22) id., di Angelo Giambalvo
- 23) id. di Alessandra Portunato
- 24) id., di Leda Montevecchi
- 25) id., di Marina Genovese
- 26) id., di Umberto Frasci
- 27) id., di Anna Ferrarese
- 28) id., di Luisa Bonetta
- 29) id., di Carlo Tummolo

* * *

Istanza per notifica per pubblici proclami

Poiché l'accoglimento di taluno dei motivi di ricorso potrebbe portare all'annullamento, in tutto o in parte della procedura concorsuale, con conseguente rilevanza sulla posizione giuridica soggettiva di tutti o parte dei soggetti inclusi in graduatoria, il presente ricorso è stato notificato ad alcuni controinteressati, di cui il ricorrente è riuscito a procurarsi l'indirizzo. In realtà, la revisione della graduatoria o anche la inclusione della formazione associata del ricorrente in posizione utile per la prima assegnazione, possono considerarsi controinteressati tutti i partecipanti e, in particolare, i primi 184 e non solo, a causa della ultrattività della graduatoria per due anni. L'esperienza pratica insegna che una istanza di accesso all'amministrazione al fine di ottenere

AVV. FRANCESCO MONALDI

P.E.C. francesco.monaldi@ordineavvocatiferrara.eu

l'indirizzo personale di tutti i concorrenti incontrerebbe il rifiuto dell'amministrazione in ragione della tutela della riservatezza; in ogni caso, la notificazione personale a tutti gli inclusi in graduatoria è praticamente impossibile, essendo circa 5.000 (si veda l'elenco prodotto, sia pure per stralcio, che al completo è costituito di 150 pagine di circa 35 nominativi ciascuna); estremamente difficile e difficilmente realizzabile è anche quella dei soli primi aggiudicatari (184)⁽⁹²³⁾, oltre al fatto che effettivi controinteressati sarebbero anche molti dei successivi in graduatoria che rientrano a seguito di rinuncia o di verificato difetto dei requisiti o di coloro che possono rientrare per scorrimento nei successivi due anni. A ciò si aggiunga che molte delle notificazioni possono statisticamente non andare a buon fine e, quindi, dover essere reiterate, con conseguente anomalo allungamento dei tempi. Il ricorrente ritiene pertanto che sussistano i presupposti, ai sensi dell'art. 41, 4° comma c.p.a., per la notificazione per pubblici proclami, attraverso la pubblicazione di estratto del ricorso sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna (ove è stato pubblicato il provvedimento conclusivo della procedura) o sulla Gazzetta Ufficiale o tramite altra modalità stabilita dal Presidente del TAR o dal Collegio, a tal fine

chiede

ai sensi dell'art. 41, 4° comma, c.p.a. di essere autorizzato ad integrare il contraddittorio con le modalità che verranno ritenute congrue.

* * *

Il difensore del ricorrente dichiara che il ricorso verte in materia di valore indeterminabile e, pertanto, il contributo unificato ammonta ad euro 650,00.


Ferrara, Venezia 17/5/2015



AVV. FRANCESCO MONALDI

P.E.C. francesco.monaldi@ordineavvocatiferrara.eu

Il sottoscritto dott. Gianni Finessi, nato a Codigoro il 21/11/1950, residente a Codigoro (Ferrara) via Piemonte 17/19, C.F. FNS GNN 50S21 C814F, delega a rappresentarlo e difenderlo nel ricorso giurisdizionale come sopra introdotto avanti al TAR Veneto, gli avv.ti Francesco Monaldi del Foro di Ferrara, l'avv. Francesca Maggiolo e l'avv. Claudia Brocca, conferendo loro, anche disgiuntamente, ogni inerente facoltà di legge in relazione ad ogni azione proponibile avanti al Tribunale adito, ivi incluse azioni di annullamento, di accertamento e di condanna, per ogni fase, stato e grado, cautelare, di cognizione e di esecuzione del giudizio, con potere di presentare motivi aggiunti anche impugnatori, integrare il contraddittorio, nominare e sostituire procuratori e domiciliatari. Eleggo domicilio presso lo studio dell'avv. Francesca Maggiolo in 30172 Mestre-Venezia, Corso del Popolo, 70.


E' autentica



AVV. FRANCESCO MONALDI

P.E.C. francesco.monaldi@ordineavvocatiferrara.eu

RELATA DI NOTIFICA n. 248

Io sottoscritto avv. Francesco Monaldi, con studio in Ferrara, via Cosmè Tura, 6, a ciò autorizzato, ai sensi dell'art. 7 della legge 21 gennaio 1994 n. 53, con deliberazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara prot. 587 del giorno 14/2/2012, quale difensore del dott. Gianni Finessi, ho notificato

il suesteso atto

a: Regione Veneto, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica,
corrente in Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, 30123 Venezia

ivi inviandone copia conforme a mezzo raccomandata a.r. n. 76657614145-5

spedita dall'Ufficio Postale di Ferrara PostImpresa Ferrara 24/163, nella data risultante dal timbro postale



avv. Francesco Monaldi



AVV. FRANCESCO MONALDI

P.E.C. francesco.monaldi@ordineavvocatiferrara.eu

RELATA DI NOTIFICA n. 249

Io sottoscritto avv. Francesco Monaldi, con studio in Ferrara, via Cosmè Tura, 6, a ciò autorizzato, ai sensi dell'art. 7 della legge 21 gennaio 1994 n. 53, con deliberazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara prot. 587 del giorno 14/2/2012, quale difensore del dott. Gianni Finessi, ho notificato

il suesteso atto

a: Dirigente in carica della Direzione Settore farmaceutico – protesica – dispositivi medici della Regione Veneto, Rio Novo – Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia
ivi inviandone copia conforme a mezzo raccomandata a.r. n. 76657614144-4
spedita dall'Ufficio Postale di Ferrara PostelImpresa Ferrara 24/163, nella data risultante dal timbro postale


avv. Francesco Monaldi



AVV. FRANCESCO MONALDI

P.E.C. francesco.monaldi@ordineavvocatiferrara.eu

RELATA DI NOTIFICA n. 250

Io sottoscritto avv. Francesco Monaldi, con studio in Ferrara, via Cosmè Tura, 6, a ciò autorizzato, ai sensi dell'art. 7 della legge 21 gennaio 1994 n. 53, con deliberazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara prot. 587 del giorno 14/2/2012, quale difensore del dott. Gianni Finessi, ho notificato

il suesteso atto

a: Dott. Giuseppe Migliore, Via Casoni 72/3d, 31021 Mogliano Veneto (TV)

ivi inviandone copia conforme a mezzo raccomandata a.r. n. 76657614143-3

spedita dall'Ufficio Postale di Ferrara PostImpresa Ferrara 24/163, nella data risultante dal timbro postale



avv. Francesco Monaldi



AVV. FRANCESCO MONALDI

P.E.C. francesco.monaldi@ordineavvocatiferrara.eu

RELATA DI NOTIFICA n. 251

Io sottoscritto avv. Francesco Monaldi, con studio in Ferrara, via Cosmè Tura, 6, a ciò autorizzato, ai sensi dell'art. 7 della legge 21 gennaio 1994 n. 53, con deliberazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara prot. 587 del giorno 14/2/2012, quale difensore del dott. Gianni Finessi, ho notificato

il suesteso atto

a: Dott. Monica Ardizzon, Rione Sant'Andrea 828, 30015 Chioggia (VE)

ivi inviandone copia conforme a mezzo raccomandata a.r. n. 76657614142-0

spedita dall'Ufficio Postale di Ferrara PostImpresa Ferrara 24/163, nella data risultante dal timbro postale



avv. Francesco Monaldi



AVV. FRANCESCO MONALDI

P.E.C. francesco.monaldi@ordineavvocatiferrara.eu

RELATA DI NOTIFICA n. 252

Io sottoscritto avv. Francesco Monaldi, con studio in Ferrara, via Cosmè Tura, 6, a ciò autorizzato, ai sensi dell'art. 7 della legge 21 gennaio 1994 n. 53, con deliberazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara prot. 587 del giorno 14/2/2012, quale difensore del dott. Gianni Finessi, ho notificato

il suesteso atto

a: Dott. Guido Rizzato, Via Umbria, 4 – 30037 – Scorzè (VE)

ivi inviandone copia conforme a mezzo raccomandata a.r. n. 76657614141-9

spedita dall'Ufficio Postale di Ferrara PostelImpresa Ferrara 24/163, nella data risultante dal timbro postale


avv. Francesco Monaldi



AVV. FRANCESCO MONALDI

P.E.C. francesco.monaldi@ordineavvocatiferrara.eu

RELATA DI NOTIFICA n. 253

Io sottoscritto avv. Francesco Monaldi, con studio in Ferrara, via Cosmè Tura, 6, a ciò autorizzato, ai sensi dell'art. 7 della legge 21 gennaio 1994 n. 53, con deliberazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara prot. 587 del giorno 14/2/2012, quale difensore del dott. Gianni Finessi, ho notificato

il suesteso atto

a: Dott. Carlo Tummolo, Via Mario D'Aloia, 25, 85024 Lavello (PZ)

ivi inviandone copia conforme a mezzo raccomandata a.r. n. 76657614140-8

spedita dall'Ufficio Postale di Ferrara Postelimpresa Ferrara 24/163, nella data risultante dal timbro postale



avv. Francesco Monaldi



N. Raccomandata

76657614145-5



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (EX 06151E) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	REGIONE VENETO IN PERS. DEL PRESID. DELOGGIATORE IN CARICA	
	DESTINATARIO	
	PALAZZO BABBI - DORSODURO 39011	N° CIV.
	VIA / PIAZZA	
	30123 VERENA	PROV.
	C.A.P.	COMUNE
MITTENTE	AVV. FRANCESCO MONALDI	
	MITTENTE	
	VIA COSME' TURA, 6 - FERRARA	N° CIV.
	VIA / PIAZZA	
	TEL. 0532/248791 - FAX 215532	PROV.
	C.A.P.	COMUNE

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI A.R.
 Contrassegnare la casella interessata

Fraz. 24163 Sez. 03 Operaz.177
 Causale: AG 19/05/2015 17:35
 Peso gr.: 60 Tariffa € 7.70 Affr. € 7.70
 Serv. Agg.: AR
 Cod. AR: 766235731320
 Bollo (accettazione manuale) TASSE

N. Raccomandata

76657614144-4



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (EX 06151E) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DIRETTORE IN CARICA DELLO DIP. SETT. FARMACOLOGICO-TESTESICA - DISP. MEDIC. DELLO ZSG VENEZIA	
	DESTINATARIO	
	R.D. NONO - DORSODURO 39013	N° CIV.
	VIA / PIAZZA	
	30123 VENEZIA	PROV.
	C.A.P.	COMUNE
MITTENTE	AVV. FRANCESCO MONALDI	
	MITTENTE	
	VIA COSME' TURA, 6 - FERRARA	N° CIV.
	VIA / PIAZZA	
	TEL. 0532/248791 - FAX 215532	PROV.
	C.A.P.	COMUNE

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI A.R.
 Contrassegnare la casella interessata

Fraz. 24163 Sez. 03 Operaz.176
 Causale: AG 19/05/2015 17:33
 Peso gr.: 61 Tariffa € 7.70 Affr. € 7.70
 Serv. Agg.: AR
 Cod. AR: 766235731331
 Bollo (accettazione manuale) TASSE

N° 248
del cronologico

AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di P.I.F. CENTRO 19-5-2015
REGIONE VENETO IN PERS. DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REG. IN CARICA
diretto a CORRES. IN PIAZZA BALDI, DORSODURO 3904 30-123 VENEZIA

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RI TIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il <input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) <input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1) <input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2) <input type="checkbox"/> Domiciliatario (3) <input type="checkbox"/> Familiare convivente (4) <input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5) <input type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6) <input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) <input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del <input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del corpo (firma del destinatario o della persona abilitata)	PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9) PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA Sig. in qualità di (10) <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO e mancanza <input type="checkbox"/> inidoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. del	data (firma del destinatario o di un suo delegato) (controfirma dell'impiegato postale) Bollo da apporre all'atto della consegna (1) Qualità rivestita dal rappresentante legale. (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata. (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa. (6) Segretario, dipendente, ecc. (7) Via, piazza, corso, n°. (8) Carcere, Istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc. (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato. (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8). (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recepito al primo indirizzo. (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche. (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.
<input type="checkbox"/> Analfabeto <input type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. 25-05-15 del (data e firma dell'addetto al recapito)	sottoscrizione dell'addetto al recapito data firma	

REGIONE DEL VENETO
GIUNTA REGIONALE
PRESIDENTE
25 MAG. 2015
CORRESPONDENZA
IN ARRIVO

N° 249
del cronologico

AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di P.I.F. CENTRO 19-5-2015
DIREZIONE IN CARICA DELLA DIR. S. SETTORE FARMACIA - PROTESI A
diretto a DISP. MEDIC. DELLA REGIONE VENETO - PIAZZA BALDI - DORSODURO 3904 - 30-123 VENEZIA

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RI TIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il <input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) <input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1) <input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2) <input type="checkbox"/> Domiciliatario (3) <input type="checkbox"/> Familiare convivente (4) <input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5) <input type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6) <input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) <input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del <input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del corpo (firma del destinatario o della persona abilitata)	PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9) PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA Sig. in qualità di (10) <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO e mancanza <input type="checkbox"/> inidoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. del	data (firma del destinatario o di un suo delegato) (controfirma dell'impiegato postale) Bollo da apporre all'atto della consegna (1) Qualità rivestita dal rappresentante legale. (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata. (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa. (6) Segretario, dipendente, ecc. (7) Via, piazza, corso, n°. (8) Carcere, Istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc. (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato. (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8). (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recepito al primo indirizzo. (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche. (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.
<input type="checkbox"/> Analfabeto <input type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. 25-05-15 del (data e firma dell'addetto al recapito)	sottoscrizione dell'addetto al recapito data firma	

REGIONE DEL VENETO
GIUNTA REGIONALE
PRESIDENTE
25 MAG. 2015
CORRESPONDENZA
IN ARRIVO

N. Raccomandata

76657614143-3



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (EX WS151E) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DOT. GIUSEPPE MIGUORE		
	DESTINATARIO	VIA CASONI	72/3D
MITTENTE	AW. FRANCESCO MONALDI		
	MITTENTE	VIA COSME' TURA, 6 - FERRARA	
	VIA / PIAZZA	TEL. 0532/248791 - FAX 215532	N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 24163 Sez. 03 Operaz. 174
 Causale: AG 19/05/2015 17:31
 Peso gr.: 61 Tariffa € 7.70 Affr. € 7.70
 Serv. Agg.: AR
 Cod. AR: 766235731342 TASSE
 (accettazione manuale)

AVVISO DI RICEVIMENTO della comunicazione di avvenuto deposito

dell'atto giudiziario spedito con raccomandata n° 76657614143-3

143.05.15 dall'ufficio postale di Casone 72 - Modugno Viro

Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata retro indicata il 26 MAG 2015

Dichiaro di aver:

- Imnesso in cassetta
- affissa alla porta d'ingresso



Firma e qualità della persona alla quale viene consegnato l'atto

Firma del destinatario

N° 250 del cronologico

N° 250 del cronologico **AVVISO DI RICEVIMENTO** dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di **72/3D 31221 MODUGNO VIRO (TV)** 19-5-2015
 diretto a **DOT. GIUSEPPE MIGUORE VIA CASONI, 72/3D 31221 MODUGNO VIRO (TV)**

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il <input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) <input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1) <input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2) <input type="checkbox"/> Domiciliatario (3) <input type="checkbox"/> Familiare convivente (4) <input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5) <input type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6) <input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) <input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8) di <input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del (corpo e reparto) (firma del destinatario o della persona abilitata)	PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9) PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA Sig. in qualità di (10) <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> Imnesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO <input type="checkbox"/> mancanza <input checked="" type="checkbox"/> inidoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input checked="" type="checkbox"/> Imnesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO	data 23/05/15 Sordani (MIGUORE) (firma del destinatario o di un suo delegato) (controllata dall'impiegato postale) Bollo da apporre all'atto della consegna 
<input type="checkbox"/> Analfabeta <input type="checkbox"/> Impossibilitato a firmare <input type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna	PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n.° 76657614143-3 del 25/05/15 sottoscrittore dell'addetto al recapito data 22/05/15 firma Migoure	(1) Qualità rivestita dal rappresentante legale. (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata. (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, oduco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa. (6) Segretario, dipendente, ecc. (7) Via, piazza, corso, n°. (8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc. (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato. (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8). (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapito al primo indirizzo. (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche. (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.

AVVISO DI RICEVIMENTO

della comunicazione di avvenuto deposito spedita con raccomandata

A. R.

N° 766943066865



Posteitaliane

Servizio Notificazioni Atti Giudiziali/Amministrativi

Bollo dell'ufficio distributore

Mod. 23 L CAD - Mod. 04101 (Ex W8503E) - EP1322/EP0508 - SL (1) - Ed. 12/05



da restituire a:

(compilare in stampatello maiuscolo)

AVV. FRANCESCO MONALDI
VIA COSME TURA, 6
FERRARA

AVVERTENZE

L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata C.A.D. nello spazio in alto a sinistra.



Posteitaliane

Servizio Notificazioni Atti Giudiziali/Amministrativi

AVVISO DI RICEVIMENTO
dell'atto spedito con raccomandata

N° 76657614143-3
(Vedi avvertenze per gli uffici)

Bollo dell'ufficio di partenza



AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE

L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra. L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

Mod.04100A - EP2054/EP2055 - Modello 23L - Ed.12/10 - SL (1)



AVVISO DI RICEVIMENTO

da restituire a:

(compilare in stampatello maiuscolo)

AVV. FRANCESCO MONALDI
VIA COSME' TURA, 6 - FERRARA
TEL. 0532/248791 - FAX 215532

AG



76623573134-2

A CARICO E *h2*

N. Raccomandata

76657614142-0



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 05151E) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DOT MONICA ARDIZZON		823 N° CIV. (VE) PROV.
	RIONE SANTI' ANDREA		
	VIA / PIAZZA 30015 CHIOGGIA		
	C.A.P. COMUNE		
MITTENTE	AVV. FRANCESCO MONALDI		N° CIV. PROV.
	VIA COSME' TURA, 6 - FERRARA		
	TEL. 0532/248791 - FAX 215532		
	C.A.P. COMUNE		
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 24163 Sez. 03 Operaz. 175
 Causale: AG 19/05/2015 17:32
 Peso gr.: 61 Tariffa € 7.70 Affr. € 7.70
 Serv. Agg.: AR
 Cod. AR: 766235731353
 (accettazione manuale) TASSE

Posteitaliane

Servizio Notificazioni Atti Giudiziali/Amministrativi

AVVERTENZE

L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata C.A.D. nello spazio in alto a sinistra

AVVISO DI RICEVIMENTO

Spiega comunicazione di avvenuta deposito Specifica con raccomandata

N° 26664468200-8

Bollo dell'ufficio distributore

da restituire a:

(compilare in stampatello manuale)

AVV. MONALDI FRANCESCO
V. COSME' TURA, 6
FERRARA

A.R.

N° 252 del cronologico

AVVISO DI RICEVIMENTO

dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di P.i. FERRARA 19-5-2015

diretto a DOT. MONICA ARDIZZON - RIONE SANTI' ANDREA, 823 - 30015 CHIOGGIA

<p>CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO</p> <p>Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il</p> <p><input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita)</p> <p><input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1)</p> <p><input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2)</p> <p><input type="checkbox"/> Domiciliatario (3)</p> <p><input type="checkbox"/> Familiare convivente (4)</p> <p><input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5)</p> <p><input type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6)</p> <p><input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7)</p> <p><input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8)</p> <p>..... di</p> <p><input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del (corpo e reparto)</p> <p>..... (firma del destinatario o della persona abilitata)</p> <p><input type="checkbox"/> Analfabeta <input type="checkbox"/> Impossibilitato a firmare</p> <p><input type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna</p>	<p>MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO</p> <p>PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO</p> <p><input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9)</p> <p>PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA</p> <p>Sig.</p> <p>in qualità di (10)</p> <p><input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna</p> <p><input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)</p> <p><input type="checkbox"/> Imnesso avviso cassetta corisp. dello stabile in indirizzo (11)</p> <p>PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO</p> <p>e mancanza <input checked="" type="checkbox"/> inidoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate</p> <p><input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Imnesso avviso cassetta corisp. dello stabile in indirizzo (11)</p> <p><input type="checkbox"/> PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO</p>	<p>IRTIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO</p> <p>data 26/05/15</p> <p>Monica Ardizon</p> <p>(firma del destinatario o di un suo delegato)</p> <p>..... (conferma del impiegato postale)</p> <p>Bollo da apporre all'atto della consegna</p> <p>CHIOGGIA POSTE ITALIANE 25-5-15.08</p> <p>(1) Qualità rivestita dal rappresentante legale. (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata. (3) Avvocato, procuratore legale, determinato persona, determinato ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che convive col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa. (6) Segretario, dipendente, ecc. (7) Via, piazza, corso, r. (8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc. (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato. (10) Vedi nota (4) (5) (6) (7) (8). (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapito al primo indirizzo. (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche. (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive</p>
<p>Spiega con comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. 26664468200-8 del 19/05/15</p> <p>sottoscrizione dell'addetto al recapito data 19/05/15</p>		

AVVISO DI RICEVIMENTO
della comunicazione di avvenuto deposito

N° 251 del cronologico

dell'atto giudiziario spedito con raccomandata N° 7665 7614142-0

il 19/05/15, dall'ufficio postale di FERRARA - G. NINNI
diretto a Adriano Pizzarello - J. Andreo PZ

Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata retro indicata il

AVVERTENZE: Se l'atto viene consegnato a persona diversa dal destinatario, la firma del consegnatario deve essere seguita dalla specificazione della qualità rivestita (legame di parentela, persona di servizio, portiere, ecc.) con l'aggiunta, se si tratta di familiare, dell'indicazione "convivente" anche se temporaneo. Qualora il consegnatario non sappia o non possa firmare, l'agente postale deve farne menzione e apporre la data e la propria firma.

Firma del destinatario

Monaldi
Tommaso Ambrosio

Firma e qualità della persona
alla quale viene consegnato l'atto

Dichiaro di aver:

immesso in cassetta

affisso alla porta d'ingresso

Bollo dell'ufficio
di distribuzione



25/5/15 Firma dell'agente postale
[Signature]

al sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche

Posteitaliane

Servizio Notificazioni Atti Giudiziari/Amministrativi

AVVISO DI RICEVIMENTO
dell'atto spedito con raccomandata

N° 76657614142-0
(Vedi avvertenze per gli uffici)

Bollo dell'ufficio



AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE

L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.
L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

Bollo dell'ufficio
di distribuzione

AVVISO DI RICEVIMENTO

da restituire a:

(compilare in stampello matricolo)



Avv. FRANCESCO MONALDI
VIA COSME' TURA, 6 - FERRARA
TEL. 0532/248791 - FAX 215532

AG



76623573135-3

LIBERA A CARICO E

580

N. Raccomandata

76657614141-9

**Posteitaliane**

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 34001 (EX WR151E) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO	DOTT. GUIDO RIZZATO		N° CIV. PROV. (VE)
	VIA / PIAZZA	VIA UMBRO		
	C.A.P.	COMUNE	30037 SCORZE' 222	
	C.A.P. COMUNE			
MITTENTE	MITTENTE	AWV. FRANCESCO MONALDI		N° CIV. PROV.
	VIA / PIAZZA	VIA COSME' TURA, 6 - FERRARA		
	C.A.P.	COMUNE	TEL. 0532/248791 - FAX 215532	
	C.A.P. COMUNE			
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input checked="" type="checkbox"/> S.A.R.		
Contrassegnare la casella interessata				

Fraz. 24163 Sez. 03 Operaz.178
 Causale: AG 19/05/2015 17:36
 Peso gr.: 60 Tariffa € 7.70 Affr. € 7.70
 Serv. Agg.: AR
 Cod. AR: 766235731364
 (accettazione manuale) TASSE

N. Raccomandata

76657614140-8

**Posteitaliane**

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (EX WR151E) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO	DOTT. CARLO TUMMOLO		N° CIV. PROV. (PR)
	VIA / PIAZZA	VIA MARIO D'ALOTA		
	C.A.P.	COMUNE	35024 LA VELLA 2	
	C.A.P. COMUNE			
MITTENTE	MITTENTE	AWV. FRANCESCO MONALDI		N° CIV. PROV.
	VIA / PIAZZA	VIA COSME' TURA, 6 - FERRARA		
	C.A.P.	COMUNE	TEL. 0532/248791 - FAX 215532	
	C.A.P. COMUNE			
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input checked="" type="checkbox"/> S.A.R.		
Contrassegnare la casella interessata				

Fraz. 24163 Sez. 03 Operaz.179
 Causale: AG 19/05/2015 17:37
 Peso gr.: 60 Tariffa € 7.70 Affr. € 7.70
 Serv. Agg.: AR
 Cod. AR: 766235731376
 (accettazione manuale) TASSE

N° 252 del cronologico **AVVISO DI RICEVIMENTO** dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di Pi. TERREO ESTERNO il 19-5-15
 diretto a DOT. GUIDO RIZZATO VIA UMBRIA, 4 - 30037 - SCORZÈ (VE)

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il <u>22/05/15</u> <input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) <input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1) <input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2) <input type="checkbox"/> Domiciliatario (3) <input type="checkbox"/> Familiare convivente (4) <input checked="" type="checkbox"/> Addetto alla casa (5) <u>FIGLIA</u> <input type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6) <input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) <input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8) di <input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del (corpo e reparto) <u>Y. Lenta Rizzato</u> (firma del destinatario o della persona abilitata) <input type="checkbox"/> Analfabeta <input type="checkbox"/> Impossibilitato a firmare <input type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna	PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9) PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA Sig. In qualità di (10) <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO e mancanza <input type="checkbox"/> inidoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. del sottoscrizione dell'addetto al recapito data firma	data (firma del destinatario o di un suo delegato) (controfirma dell'impiegato postale) Bollo da apporre all'atto della consegna  (1) Qualità rivestita dal rappresentante legale. (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata. (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa. (6) Segretario, dipendente, ecc. (7) Via, piazza, corso, n°. (8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc. (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato. (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8). (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapito al primo indirizzo. (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche. (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.
Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. <u>4816640695-6</u> del <u>23/05/15</u> <u>22/05/15</u> (data e firma dell'addetto al recapito)	sottoscrizione dell'addetto al recapito data firma	

N° 953 del cronologico **AVVISO DI RICEVIMENTO** dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di Pi. TERREO CENTRO il 19-5-15
 diretto a DOT. CARLO TUMMOLO - VIA MARIO ~~DALEO~~ D'ALCANTARA 192

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il <u>22/5/15</u> <input checked="" type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) <input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1) <input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2) <input type="checkbox"/> Domiciliatario (3) <input type="checkbox"/> Familiare convivente (4) <input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5) <input type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6) <input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) <input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8) di <input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del (corpo e reparto) <u>Tumolo Carlo</u> (firma del destinatario o della persona abilitata) <input type="checkbox"/> Analfabeta <input type="checkbox"/> Impossibilitato a firmare <input type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna	PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9) PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA Sig. In qualità di (10) <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO e mancanza <input type="checkbox"/> inidoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. del sottoscrizione dell'addetto al recapito data firma	data (firma del destinatario o di un suo delegato) (controfirma dell'impiegato postale) Bollo da apporre all'atto della consegna  (1) Qualità rivestita dal rappresentante legale. (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata. (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa. (6) Segretario, dipendente, ecc. (7) Via, piazza, corso, n°. (8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc. (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato. (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8). (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapito al primo indirizzo. (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche. (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.
Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. del (data e firma dell'addetto al recapito)	sottoscrizione dell'addetto al recapito data firma	

DECRETI DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FARMACEUTICO - PROTESICA - DISPOSITIVI MEDICI

(Codice interno: 294394)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FARMACEUTICO - PROTESICA - DISPOSITIVI MEDICI n. 10 del 12 marzo 2015

DGR n. 2199/2012 - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.*[Concorsi]*

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si provvede all'approvazione e pubblicazione della graduatoria di cui al concorso straordinario ex art. 11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazione dalla L. n. 27/2012 e s.m.i.

Il Dirigente

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO l'art. 11 " *Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria*", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 " *Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*", convertito con modificazione dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;VISTO l'art. 23, commi 12-*septiesdecies* e 12-*duodevicies*, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;VISTO il D.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298 " *Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 9 della legge 8 novembre 1991, n. 362, concernente norme di riordino del settore farmaceutico*" e s.m.i.;

VISTO il Testo Unico sulla documentazione amministrativa -D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.-;

VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati (BURV n. 94 del 16.11.2012) di indizione del bando di concorso straordinario per soli titoli per la formazione della graduatoria unica regionale per l'assegnazione di n. 224 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto; numero di sedi rideterminato in 223 a seguito dell'adozione della delibera di Giunta regionale 16 dicembre 2013, n. 2344 (BURV n. 2 del 7.1.2014);

VISTA la delibera di Giunta regionale 3 novembre 2014, n. 2050 di istituzione dei Settori nell'ambito delle strutture regionali ai sensi degli artt. 9 e 17 della L.R. n. 54/2012, che incardina, nello specifico, il Settore Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici nell'Area Sanità e Sociale;

VISTO il decreto 1 dicembre 2014, n. 206, con il quale il Direttore Generale Area Sanità e Sociale nell'individuare, in applicazione dell'art. 6, comma 1 del regolamento regionale n. 4/2013, gli atti e provvedimenti amministrativi di competenza del Dirigente del Settore Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 54/2012, indica, tra gli ambiti tematici di competenza dello stesso, il concorso per l'assegnazione di sedi farmaceutiche per il privato esercizio;

RICHIAMATO il decreto 11 febbraio 2013, n. 16 del Dirigente della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria-Servizio Farmaceutico ad oggetto: " *Art. 11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2012 e s.m.i.: concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto. Nomina componenti Commissione esaminatrice.*";RICHIAMATO il decreto 6 maggio 2013, n. 54 del Dirigente della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria- Servizio Farmaceutico ad oggetto " *DGR n. 2199/2012 - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: candidati non ammessi*";

DATO ATTO che l'ammissione dei concorrenti viene effettuata sulla base delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i. e secondo le modalità previste dall'art. 5 del bando di concorso straordinario di cui alla richiamata DGR n. 2199/2012 e che è facoltà dell'Amministrazione regionale, ai sensi dell'art.

13 del bando, disporre, in qualsiasi fase del concorso o momento successivo, controlli in merito alle dichiarazioni rese dai candidati ai sensi del medesimo DPR n. 445/2000 e s.m.i. e che l'accertata non veridicità delle stesse comporta l'esclusione del candidato dal concorso o dalla graduatoria qualora trattasi di requisiti di ammissione/partecipazione;

DATO ATTO, altresì, che il competente Settore regionale ha proceduto, prima dell'approvazione della graduatoria definitiva, con l'effettuare, ai sensi dell'art. 71, D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i, il controllo d'ufficio sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti;

RICHIAMATE le proprie comunicazioni con le quali sono stati resi noti ai candidati di cui all' Allegato B-ai sensi dell'art. 10-bis, L. n. 241/1990 e s.m.i.- i motivi di esclusione della propria domanda dal concorso in oggetto e ritenute, laddove pervenute, non adeguatamente supportate le osservazioni dagli stessi prodotte;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 6 del bando di concorso, in caso di partecipazione in forma associata, le cause di irricevibilità, di esclusione e di inammissibilità relative ad uno degli associati determinano l'esclusione dal concorso di tutti gli altri componenti l'associazione medesima;

DATO ATTO che la candidatura n. 000316- 7-12-2012 - 050, presentata in forma associata dalla dott.ssa Consuelo Farina in qualità di referente, è ammessa al concorso straordinario in forma singola essendo venuti meno i presupposti di cui all'art. 3 del bando in seguito al decesso dell'unica candidata associata - giusta comunicazione del 14.1.2015, prot. n. 14375- e valutata sulla base dei titoli alla stessa ascrivibili;

RILEVATO che la Commissione esaminatrice ha rimesso in data 11.3.2015 al competente Settore Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici gli atti definitivi, formalizzati in 13 verbali e relativi allegati, ivi inclusa la graduatoria unica scaricata dalla Piattaforma tecnologica ed applicativa ministeriale in formato pdf;

PRESO ATTO dei contenuti dei predetti verbali;

DATO ATTO che il numero iniziale di domande di partecipazione al concorso -2.270- corrispondente ad un numero complessivo di candidati pari a 3.498 viene ad essere rideterminato, in considerazione di quanto sopra riportato, in 2.234 corrispondente ad un numero complessivo di candidati pari a 3.452;

DATO ATTO altresì che l'Amministrazione regionale si riserva di aggiornare l'elenco delle sedi e la descrizione delle relative zone prima dell'avvio dell'interpello qualora dovessero intervenire al riguardo provvedimenti giurisdizionali di riduzione e/o modifica -art. 1 del bando di concorso-;

CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;

decreta

1. di approvare la graduatoria unica di cui all'**Allegato A**, parte integrante del presente provvedimento, predisposta dalla Commissione esaminatrice e scaricata dalla Piattaforma tecnologica ed applicativa ministeriale in formato pdf relativa al concorso straordinario ex art. 11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2012 e s.m.i., fatti salvi gli esiti di eventuali successivi controlli contemplati dall'art. 13 del bando di cui alla DGR n. 2199/2012;
2. di escludere dal concorso in oggetto le domande di cui all'**Allegato B**, parte integrante del presente provvedimento, per le motivazioni ivi riportate;
3. di dare atto che la graduatoria di cui al punto 1 tiene conto dell'esclusione delle domande di partecipazione di cui al decreto del Dirigente della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria- Servizio Farmaceutico n. 54/2013, delle domande di cui al punto 2 nonché della trasformazione della candidatura n. 000316- 7-12-2012 - 050 da associata a singola per le motivazioni espresse in premessa;
4. di notificare il presente provvedimento ai referenti delle candidature di cui all'Allegato B nonché, per estratto, il motivo di esclusione dal concorso riportato nel medesimo Allegato, all'indirizzo pec dagli stessi indicato nella propria candidatura ai sensi dell'art. 6 del bando di concorso;
5. di dare atto che l'avviso della pubblicazione della graduatoria e l'interpello di cui all'art. 10 del bando di concorso avverranno, ai sensi dell'art. 5 dello stesso, con modalità web attraverso la Piattaforma tecnologica ed applicativa unica;
6. di pubblicare il presente atto per esteso, omettendo il solo Allegato B nel rispetto dei limiti di trasparenza posti dalla normativa statale, nel Bollettino Ufficiale della Regione, nel sito Internet regionale all'indirizzo: www.regione.veneto.it/web/sanita/assistenza-farmaceutica nonché nella Piattaforma tecnologica ed applicativa unica a disposizione delle singole regioni e dei candidati per lo svolgimento delle procedure relative al concorso straordinario, all'indirizzo: www.concorsofarmacie.sanita.it;
7. di dare atto che, qualora se ne verificassero i presupposti, si provvederà con successivo provvedimento regionale all'aggiornamento dell'elenco e della descrizione delle sedi messe a concorso prima dell'avvio dell'interpello;

8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Giovanna Scroccaro

Allegato B (*omissis*)



**BANDO DI CONCORSO PUBBLICO REGIONALE STRAORDINARIO PER TITOLI
PER L'ASSEGNAZIONE DELLE SEDI FARMACEUTICHE DISPONIBILI PER IL
PRIVATO ESERCIZIO NELLA REGIONE DEL VENETO**
-art. 11, DL 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012 n.27-¹

Sommario

- Articolo 1 “Oggetto del concorso”
- Articolo 2 “Requisiti per l'ammissione al concorso”
- Articolo 3 “Partecipazione in forma associata”
- Articolo 4 “Limite alla partecipazione”
- Articolo 5 “Domanda di partecipazione al concorso”
- Articolo 6 “Cause di irricevibilità delle domande, di esclusione e di non ammissione al concorso”
- Articolo 7 “Commissione esaminatrice”
- Articolo 8 “Valutazione dei titoli”
- Articolo 9 “Formazione della graduatoria”
- Articolo 10 “Approvazione della graduatoria ed interpello dei vincitori”
- Articolo 11 “Assegnazione della sede farmaceutica”
- Articolo 12 “Cause di esclusione dalla graduatoria”
- Articolo 13 “Accertamento dei requisiti”
- Articolo 14 “Pubblicità del bando”
- Articolo 15 “Disposizioni finali”
- Articolo 16 “Normativa di riferimento”
- Articolo 17 “Informativa sul trattamento dei dati personali”

ART. 1

Oggetto del concorso

E' indetto un pubblico concorso per soli titoli per la formazione della graduatoria unica regionale nella Regione del Veneto per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e vacanti di cui all'Allegato A1 al presente bando (n. complessivo 224), fatte salve eventuali diverse determinazioni assunte in sede giurisdizionale, nonché per le sedi farmaceutiche eventualmente resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso straordinario.

¹ Art. 11 DL 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012 n. 27 e ulteriormente modificato dall'art.23 del D.L. 6 luglio 2012, n.95 convertito nella legge 7 Agosto 2012 n. 135, di seguito sinteticamente richiamato “art.11”

ART. 2*Requisiti per l'ammissione al concorso*

Ai sensi dell'art.11, comma 3 possono partecipare al concorso straordinario i farmacisti che rientrano nelle seguenti fattispecie:

- a. non titolari di farmacia in qualunque condizione professionale si trovino;
- b. titolari di farmacia rurale sussidiata;²
- c. titolari di farmacia soprannumeraria;³
- d. titolari di esercizio di cui all'art. 5 comma 1 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006 n. 248;
- e. soci di società esclusivamente titolare di farmacia rurale sussidiata o di farmacia soprannumeraria, a condizione che la società non sia titolare anche di farmacie prive delle predette caratteristiche,

e che alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana, ovvero, di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
2. età compresa tra 18 e 65 anni non compiuti;
3. possesso dei diritti civili e politici;
4. laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche;
5. iscrizione all'albo professionale dei farmacisti;
6. non aver ceduto la propria farmacia negli ultimi 10 anni ⁴.

ART. 3*Partecipazione in forma associata*

Possono partecipare al concorso per la gestione associata tutti i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, delle condizioni sopra riportate⁵.

ART. 4*Limite alla partecipazione*

Ciascun candidato può partecipare al concorso in non più di due Regioni o Province autonome. ⁶

² La condizione di rurale sussidiata viene riconosciuta come tale ove ricorre il diritto riconosciuto dalla legge 221/68 ed il titolare lo abbia esercitato.

³ Definizione di farmacia soprannumeraria, (ai sensi del comma 3 dell'art 11 come modificato dall'art.23 del D.L. 6 luglio 2012, n.95 convertito nella legge 7 Agosto 2012 n. 135): per farmacie soprannumerarie si intendono le farmacie aperte in base al criterio topografico o della distanza ai sensi dell'art 104 del R.D. n. 1265/1934 sia anteriormente sia posteriormente all'entrata in vigore della L. 362/1991, che non risultino riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione determinato dall'art.11, comma 1 lett.a) .

⁴ Tale condizione permane fino al momento dell'assegnazione della sede.

⁵ Ai sensi del comma 7 dell'art. 11 come modificato dall'art.23 del D.L. 6 luglio 2012, n.95 convertito nella legge 7 Agosto 2012 n. 135).

⁶ Al totale di due concorsi concorre sia la partecipazione in forma singola che associata.

ART. 5

Domanda di partecipazione al concorso

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente realizzata dal Ministero della Salute collegandosi al sito www.concorsofarmacie.sanita.it dove è, in apposita sezione, rinvenibile il modulo *on-line* di candidatura, unitamente a tutte le istruzioni relative all'utilizzo della citata funzionalità *web*.

Il termine di presentazione della domanda, previsto a pena di irricevibilità, scade alle ore 18.00 del trentesimo giorno successivo a quello della data della pubblicazione del bando nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Il candidato è tenuto a dichiarare, a pena di inammissibilità della domanda ⁷:

1. nome, cognome, codice fiscale, estremi del documento di identità data e luogo di nascita, luogo di residenza e recapito telefonico, indirizzo PEC al quale perverrà ogni comunicazione relativa al concorso;
2. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea;
3. il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto.
Il cittadino membro dell'U.E. rilascia la dichiarazione corrispondente in relazione all'ordinamento dello Stato di appartenenza;
4. di possedere la Laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, specificando la data, il luogo, l'Università di conseguimento e la votazione riportata;
5. di essere iscritto all'Albo Professionale dei Farmacisti;
6. di non aver riportato condanne penali definitive che precludano o escludano, ai sensi delle vigenti disposizioni, l'esercizio della professione di farmacista;
7. di non aver ceduto la farmacia negli ultimi 10 anni;
8. di non partecipare a più di due concorsi straordinari⁸.

In caso di partecipazione in forma associata è necessario individuare un referente al quale saranno inviate le comunicazioni inerenti il concorso.

Nella domanda devono essere riportati gli estremi del versamento del contributo di partecipazione al concorso, non rimborsabile, pari ad € 50,00 (cinquanta,00) ;

Nel caso di domanda di partecipazione in gestione associata è dovuto un solo versamento del contributo di partecipazione al concorso.

Il contributo come sopra determinato va versato sul seguente conto di tesoreria intestato a:

“Regione Veneto Sanità” - n. 306697 - codice IBAN IT36Z0100003245224300306697 –
Tesoreria Provinciale Sezione Venezia, Banca d'Italia

Causale versamento: “Concorso regionale straordinario assegnazione sedi farmaceutiche Regione del Veneto”

⁷ Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.

⁸ Ai sensi del comma 5 dell'art. 11.

Le pubblicazioni devono essere trasmesse in forma cartacea a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla:

Regione del Veneto, Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria/Servizio Farmaceutico - Rio Novo, Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia-

entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. La data di spedizione è comprovata dal timbro postale.

Non saranno comunque accettate le pubblicazioni che, sebbene spedite entro i termini indicati, perverranno alla Regione oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del bando.

I termini di cui sopra sono perentori.

La busta contenente le pubblicazioni dovrà recare la dicitura “*Concorso regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto*”.

L’Amministrazione Regionale non potrà essere ritenuta responsabile del tardivo ricevimento o dello smarrimento della documentazione imputabile a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Le pubblicazioni trasmesse in copia dovranno essere corredate da un elenco delle stesse corrispondente a quello indicato nella domanda, datato e firmato e da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale il candidato attesti che si tratta di copie conformi agli originali in suo possesso, alla quale va obbligatoriamente allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.

La documentazione trasmessa non verrà restituita.

ART. 6

Irricevibilità della domanda, cause di esclusione e di non ammissione al concorso

Le domande presentate in forma e/o con modalità diverse da quelle previste dall’articolo 5 del bando sono considerate irricevibili.

Costituisce motivo di non ammissione al concorso:

- il difetto anche di uno solo dei requisiti di cui all’art. 2;
- l’omissione di una delle dichiarazioni indicate come obbligatorie all’art. 5;

In caso di partecipazione in forma associata, le cause di irricevibilità, di esclusione e di inammissibilità relative ad uno degli associati determinano l’esclusione dal concorso di tutti gli altri componenti l’associazione medesima.

La mancata ammissione al concorso sarà resa nota al candidato tramite comunicazione all’indirizzo PEC dallo stesso indicata nella domanda.

ART. 7

Commissione esaminatrice

Ai sensi del comma 4 dell’art 11 entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente bando, la commissione esaminatrice è istituita in conformità a quanto previsto dall’art. 3 del D.P.C.M. 30.3.1994, n. 298 e s.m.i. nonché da quanto stabilito, da ultimo, con deliberazione della Giunta regionale del 30 novembre 2010, n. 2861.

ART. 8

Valutazione dei titoli

La valutazione dei titoli verrà effettuata secondo quanto previsto dal DPCM n. 298/1994 e s.m.i. e dall'art 11, così come modificato dalla legge 7 Agosto 2012 n. 135.

La Commissione determina i criteri per la valutazione dei titoli per quanto non espressamente indicato nel presente bando e nella normativa vigente.

Ai fini del calcolo del periodo di esercizio professionale l'ultima data utile è quella di pubblicazione del presente bando nel BURV.

In caso di partecipazione al concorso per la gestione associata, la valutazione dei titoli sarà effettuata sommando i punteggi di ciascun candidato fino alla concorrenza del punteggio massimo previsto dal DPCM n. 298/1994 e s.m.i. rispettivamente per ciascuna voce⁹.

Documenti o titoli di merito presentati dopo il termine di scadenza della domanda di partecipazione al concorso non saranno presi in considerazione.

L'attività a tempo parziale inferiore o uguale a venti ore settimanali viene valutata nella misura del 50% del punteggio previsto per i relativi profili professionali.

All'attività svolta dal farmacista titolare o collaboratore di esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applica la maggiorazione del 40% , fino ad un massimo di 6,50 punti, ove sussistano le medesime condizioni di cui all'art. 9 della Legge 221/1968¹⁰.

All'attività svolta dai ricercatori universitari nei corsi di laurea in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche, sono assegnati, per anno e per ciascun commissario, 0,30 punti per i primi dieci anni, e 0,08 punti per i secondi dieci anni¹¹.

I titoli di servizio relativi ai periodi di attività svolti presso gli esercizi commerciali di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dovranno essere validamente documentati nelle forme di legge.

Ai fini della valutazione delle pubblicazioni sono presi in considerazione esclusivamente i lavori scientifici editi, a mezzo stampa, nel decennio precedente alla data di pubblicazione del presente bando. Non verranno valutati lavori dattiloscritti, manoscritti o bozze di stampa.

Dalla valutazione dei titoli di aggiornamento professionale ex art. 6 comma 1 lett. h) del DPCM 298/94 sono esclusi i corsi ECM.

Sono valutati come titoli di aggiornamento professionale ai sensi della norma sopracitata soltanto quelli conseguiti nei cinque anni precedenti alla data di pubblicazione del presente bando.

ART. 9

Formazione della graduatoria

La Commissione, conclusa la valutazione dei titoli, predispone la graduatoria di merito dei candidati sulla base del punteggio conseguito.

La Commissione si avvale del supporto tecnico informatico di cui all'art. 5 del presente bando, messo a disposizione dal Ministero della Salute.

⁹ Ai sensi del comma 7 dell'art. 11

¹⁰ In conformità al comma 5 lett. a) e b) dell'art. 11

¹¹ Ai sensi del comma 5 dell'art. 11 come novellato dall'art. 23 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito nella legge 7 Agosto 2012 n. 135.

A parità di punteggio prevale il candidato più giovane.

In caso di partecipazione al concorso per la gestione associata, ai soli fini della preferenza, a parità di punteggio si considera la media dell'età dei candidati che concorrono congiuntamente¹². Tale media verrà considerata alla data di scadenza del bando.

Art.10

Approvazione della graduatoria e interpello dei vincitori

La Regione del Veneto approva la graduatoria unica definitiva dei vincitori e la pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La Regione del Veneto, interpella i candidati vincitori,¹³ i quali entro il quinto giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'interpello devono indicare, a pena di esclusione dalla graduatoria, in ordine di preferenza, un numero di sedi messe a concorso pari al numero della propria posizione in graduatoria.

L'avviso della pubblicazione della graduatoria e l'interpello di cui ai precedenti commi si svolgono mediante il supporto informatico di cui all'art. 5 del presente bando.

Art. 11.

Assegnazione della sede farmaceutica

Le sedi messe a concorso sono assegnate con le seguenti modalità:

- a) ad ogni vincitore è assegnata la prima sede da lui indicata in ordine di preferenza, che non risulti assegnata a un candidato meglio collocato in graduatoria;
- b) entro quindici giorni dall'assegnazione il vincitore del concorso deve dichiarare se accetta o meno la sede assegnata;
- c) l'inutile decorso del termine concesso per la dichiarazione equivale a una non accettazione;
- d) durante il periodo di validità della graduatoria, le sedi non accettate dopo la scadenza del termine di cui alla lett. b), quelle non aperte entro il termine decadenziale di mesi 6 a decorrere dalla data di notifica dell'avvenuta assegnazione della sede a seguito dell'accettazione della stessa da parte del candidato nonché quelle resesi vacanti¹⁴ a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso verranno assegnate scorrendo la graduatoria con le medesime modalità dei punti precedenti.

La Regione del Veneto provvede alla nomina dei vincitori ovvero dei candidati che a seguito dell'interpello di cui al punto 10 hanno provveduto ad accettare nei termini previsti la sede loro assegnata.

Il provvedimento di nomina è trasmesso al Comune e all'Azienda ULSS di riferimento per i successivi adempimenti di competenza.

¹² Ai sensi dei commi 6 e 7 dell' art. 11.

¹³ In caso di partecipazione in forma associata, è legittimato a comunicare con la Regione/Provincia autonoma esclusivamente il candidato indicato nella domanda come referente.

¹⁴ Per tali sedi si intendono quelle che si rendono vacanti a seguito di accettazione / apertura di una delle sedi previste dal bando di concorso straordinario, vinta da un farmacista già titolare di una farmacia rurale sussidiata o soprannumeraria .

ART. 12*Cause di esclusione dalla graduatoria*

I vincitori di concorso sono esclusi dalla graduatoria e dalla sede a loro assegnata nei seguenti casi:

- a) rinuncia esplicita alla sede;
- b) omessa risposta all'interpello di cui all'art. 10¹⁵;
- c) indicazione, in ordine di preferenza, di un numero di sedi inferiore al numero della propria posizione in graduatoria;
- d) inutile decorso del termine concesso per la dichiarazione di cui all'art 11 lettera c);
- e) mancanza di uno dei requisiti di cui all'art 2 emersa successivamente all'interpello;
- f) non accettazione, a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, della sede proposta;
- g) omessa apertura dell'esercizio farmaceutico entro mesi 6 a decorrere dalla data di notifica dell'avvenuta assegnazione della sede a seguito dell'accettazione della stessa.

In caso di partecipazione in forma associata è causa di esclusione dalla graduatoria anche il verificarsi dell'ipotesi sub e) anche in capo a uno solo degli associati.

L'esclusione dalla graduatoria è resa nota al candidato tramite comunicazione all'indirizzo PEC dallo stesso indicata nella domanda.

ART. 13*Accertamento dei requisiti*

In qualsiasi fase del concorso o momento successivo all'assegnazione della sede, qualora emerga la non veridicità di quanto dichiarato dal concorrente, rilevata a seguito dei controlli previsti per legge o comunque accertata, il medesimo concorrente decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera¹⁶.

ART. 14*Pubblicità del bando*

Il presente bando è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione e per estratto, entro i successivi dieci giorni, anche nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché trasmesso agli Ordini Provinciali dei Farmacisti della Regione e comunicato al Ministero della Salute¹⁷ e ai comuni interessati.

Lo stesso sarà pubblicato nel sito Internet della Regione del Veneto: <http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Sanita/Farmaceutica/>

ART. 15*Disposizioni finali*

L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di prorogare i termini, modificare, sospendere, revocare in qualsiasi momento, con proprio provvedimento, il presente bando.

¹⁵ Nel caso di partecipazione in forma associata vedi nota 12.

¹⁶ Per quanto non espressamente previsto, si rinvia ai capi V "controlli" e VI "sanzioni" (articoli da 71 a 76) del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"

¹⁷ Ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.P.C.M. n. 298/1994 e s.m.i.

L'Amministrazione regionale provvederà a pubblicare nel sito Internet indicato all'art. 4 le modalità organizzative volte a garantire la necessaria informazione ai candidati nella fase di compilazione della domanda di partecipazione al concorso oggetto del presente bando.

Si rammenta ai candidati che eventuali informazioni di maggior dettaglio in ordine alla "zonizzazione" delle sedi farmaceutiche di cui all'Allegato A1 al presente bando andranno richieste agli Enti locali competenti.

ART. 16*Normativa di riferimento*

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rinvia in quanto compatibili alle disposizioni contenute in:

- regio decreto 27.7.1934, n. 1265 (Testo Unico delle leggi sanitarie)
- legge 08.03.1968, n. 221 s.m.i.
- legge 02.04.1968, n. 475 s.m.i.
- legge 08.11.1991, n. 362 s.m.i.
- legge 15.01.1997, n. 127 con particolare riferimento all'art. 3, comma 7 come novellato dall'art.2, comma 9 della legge n.191/1998
- decreto legge 04.07.2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n.248
- decreto legge 24.01.2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27
- decreto legge 06.07.2012, n. 95, art.23, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
- legge regionale 31.05.1980, n. 78
- regolamenti di cui al regio decreto 30.09.1938, n. 1706 ed al D.P.R. 21.08.1971, n. 1275
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30.03.1994, n. 298
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13.02.1998, n. 34
- delibera di Giunta regionale 30.11.2010, n. 2861

ART. 17*Informativa sul trattamento dei dati personali*¹⁸

Secondo quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali -D.Lgs 196/2003- e dalle Direttive per la sua attuazione, il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza; ai candidati competono i diritti di cui all'art. 7 del medesimo D.lgs. n. 196/2003.

L'utilizzo dei dati che riguardano il candidato ha come finalità la gestione delle procedure per il conferimento delle sedi farmaceutiche di cui all'art. 1, disponibili nella Regione del Veneto; la gestione degli stessi è informatizzata e manuale.

Il conferimento dei dati è pertanto obbligatorio ed il loro eventuale mancato conferimento non darà luogo all'assegnazione medesima.

I dati saranno trattati dal personale del "Servizio Farmaceutico regionale" espressamente incaricati.

Il responsabile del trattamento dei dati nonché responsabile del procedimento è il Dirigente pro tempore della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria.

¹⁸ T.U. sulla privacy, D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196